

Prot. N. 245/2015/AG/ag

Salerno, li 08.04.2015

Al PRAP di Napoli
Nucleo VISAG
Via Nuova Poggioreale, 167
80143 – Napoli
PEC: pr.napoli@giustiziacert.it
Email: pr.napoli@giustizia.it

Alla Procura della Repubblica c/o
Tribunale ordinario di Napoli
PEC: prot.procura.napoli@giustiziacert.it
Email: procura.napoli@giustizia.it

Al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Salerno
PEC: com.prev.salerno@cert.vigilifuoco.it

E p.c.

Al sig. Presidente
Corte di Appello di Salerno

Al Coordinatore Nazionale CISL FP
Giustizia – Roma

Agli Organi d'Informazione
Loro Sedi

Oggetto: Terza Sezione Civile (Via Papio) e Volontaria Giurisdizione (Istituto Vicinanza) del Tribunale ordinario di Salerno – Violazioni D.Lgs 81/08 e succ. modifiche da parte della Dirigenza dell'indicato Ufficio.

La CISL FP di Salerno, prima di entrare nel merito della presente denuncia, sente l'obbligo morale di evidenziare l'indecente e "schifoso" stato dei luoghi di lavoro degli Uffici indicati in oggetto. Dalla documentazione fotografica allegata, infatti, tutti i destinatari della presente denuncia potranno "contemplare" il vergognoso modo di organizzare (si fa per dire, naturalmente) uffici giudiziari in cui sono allocate persone, dotate di sensibilità e dignità, che, incidentalmente, sono anche "impiegati/e" e/o utenti!!!!

La documentazione allegata denuncia come la Dirigenza del Tribunale ordinario di Salerno tenga in considerazione impiegati e cittadini che sono costretti, purtroppo, a frequentare detti Uffici.

Come appresso si potrà notare, il D.lgs 81/08 mette molto in risalto l'attività riferita "all'organizzazione del lavoro", alla "programmazione" e alle "misure organizzative necessarie" che la parte Datoriale dovrebbe mettere in atto. V'è, viceversa, da evidenziare che **le locuzioni "organizzazione del lavoro", "programmazione" e "misure organizzative necessarie" presso il Tribunale ordinario di Salerno sono, pressoché, sconosciute!!!**

Osservando le foto allegate tutti potranno inorridire esaminando, per quel che riguarda gli uffici di Via Papio:

- a) l'archivio corrente, posto al piano seminterrato dove gli atti in esso contenuti sono aggrediti da muffe e sporcizia varia e alla merce' di animali di ogni tipo (**Allegato A - Pagine da 01 a 05**);
- b) L'archivio corrente, posto al piano uffici (ammezzato) con l'aggravante che quest'ultimo, oltre a essere quasi nelle stesse condizioni di quello del seminterrato, ostruisce completamente le uscite di sicurezza/fuga (**Allegato A - pagine 07 e 08**);
- c) L'indecoroso stato dei servizi igienici (pagina 06) e dell'ingresso agli uffici (pagina 09);
- d) L'indecente stato degli uffici posti al primo piano che, in parte, sono come gli archivi (**Allegato A - pagine 09, 10 e 11**);
Per quel che attiene l'Istituto Vicinanza:
- e) Il vergognoso stato dei luoghi della Volontaria Giurisdizione, dove chiunque può prelevare gli atti ammassati nei corridoi e/o leggerli. E la privacy???? (**Allegato A – pagine 12 e 13**);
- f) La "discarica" d'immondizia posta nel cortile dell'Istituto che, oltre ad accogliere uffici Giudiziari, è anche sede dell'omonima scuola elementare (**Allegato A – pagina 17**).

La scrivente O.S., premesso doverosamente quanto sopra, considerato:

- che l'attuale Dirigenza del Tribunale ordinario di Salerno (Amministrativa e Magistratuale) non ha fornito alcuna notizia con relazione alle misure di prevenzione adottate e/o da adottare;
- che la scrivente O.S. ha già informato, con propria nota del 26.3.2015, che le questioni concernenti la Sezione lavoro sono, così come sono state, solo l'inizio di un ulteriore e nuovo percorso di controllo sullo stato dei luoghi di lavoro del Tribunale ordinario di Salerno;
- che la scrivente Struttura Territoriale ha avuto modo di prendere atto dell'indecente e grave situazione lavorativa in cui versano i colleghi della Terza sezione Civile del Tribunale ordinario di Salerno (Via Papio) e della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (Istituto Vicinanza);
- che, in virtù della documentazione allegata (**Allegato A - Fotografie – da pagina 01 a pagina 17**), la Dirigenza del Tribunale ordinario di Salerno (magistratuale e amministrativa), pare, trasgredisca i precetti derivanti dal D.Lgs 81/08 e quelli riguardanti la legge sulla privacy;

c h i e d e

che gli Organi in indirizzo verifichino le eventuali violazioni operate dalla Dirigenza del Tribunale ordinario di Salerno con riferimento ai fatti messi in risalto dalla documentazione fotografica, anche per quel che attiene la c.d. privacy (Allegato A).

Quest'O.S., poi, per quanto sopra detto, chiede che gli uffici in indirizzo verifichino l'osservanza delle sotto indicate norme da parte della Dirigenza del Tribunale ordinario di Salerno (Amministrativa e magistratuale), che, considerato lo stato dei luoghi, si ritiene possano esser state violate:

Capo III – Gestione della Prevenzione nei luoghi di lavoro – Sezione I – Misure di tutela e obblighi

- 01) **articolo 15 – Misure generali di tutela** – c. 1, lettere b) la programmazione della prevenzione, mirata a un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e

dell'organizzazione del lavoro; c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici **nell'organizzazione del lavoro**, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; h) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; i) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; l) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; m) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; n) **la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza**, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; o) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; p) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; q) **la regolare manutenzione di ambienti**, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti.

- 02) **Articolo 18 – Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente** – c. 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, **devono:** ... lettere: d) **fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione** individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) **richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti**, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) **adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio** in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; h) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; i) **consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** nelle ipotesi di cui all'articolo 50; l) **adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi** e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. **Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;** m) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; **comma 2, lett. B) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;**
- 03) **Art. 30 – Modelli di organizzazione e gestione** – c. 1. **Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno**

- 2001, n. 231(N), **deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi** – lett. a) b), c), f), h); c. 3; c. 4;
- 04) **Articolo 35 – Riunione periodica** – c. 2, lett. d), c. 4;
- 05) **Articolo 36 – Informazione ai lavoratori** – c. 1, lett. a), b), c); c. 2, lett. a), c);
- 06) **Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti** – c. 1, lett. a), b); comma 6; comma 7, lett. a), b), c) d), comma 9 – aggiornamento periodico -; comma 10;
- 07) **Articolo 43 – Disposizioni generali - Sezione VI – Gestione delle emergenze** – comma 1, lett. a), c), d), e), e-bis); comma 2;
- 08) **Articolo 46 – Prevenzione incendi** - ;

Titolo II – Luoghi di Lavoro – Capo I – Disposizioni Generali –

- 09) **Articolo 63 – requisiti di salute e sicurezza** – 1. I luoghi di lavoro **devono essere conformi** ai requisiti indicati nell'*ALLEGATO IV*. 2. I luoghi di lavoro **devono essere strutturati** tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili. 3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili;
- 10) **Articolo 64 – Obblighi del datore di lavoro** – 1. **Il datore di lavoro provvede affinché:** a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3; b) **le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;** c) **i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica** e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
- 11) **Articolo 65 – Locali sotterranei o semisotterranei** – comma 2 - 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (**COSA CHE NON PARE SUSSISTERE A VIA PAPIO**) ;

Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale – Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro

- 12) **Articolo 70 – requisiti di sicurezza** – c. 1; c. 2;
- 13) **Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro** – comma 1; comma 2; c. 3; c. 4; c. 6); c. 7; c. 8; c. 9); c. 10);
- 14) **Articolo 76 – Requisiti del DPI** -;
- 15) **Articolo 77 – Obblighi del datore di lavoro** –

Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi – Capo I – Disposizioni generali –

- 16) **Articolo 168 – Obblighi del datore di lavoro** – 1. **Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie** e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare

attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, **il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie**, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'*ALLEGATO XXXIII*, **ed in particolare: a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute; b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'*ALLEGATO XXXIII*; c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'*ALLEGATO XXXIII*; d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'*ALLEGATO XXXIII*.**

17) **Articolo 169 – Informazione, formazione e addestramento –**

Titolo VII – Attrezzature munite di video terminali – Capo II – Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

18) **Articolo 174 – Obbligo del datore di lavoro** – 1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: *a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.* 2. **Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1**, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati. 3. **Il datore di lavoro organizza e** predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'*ALLEGATO XXXIV82*.

19) **Articolo 175 – Svolgimento quotidiano del lavoro** – 1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. 3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

La scrivente O.S., all'esito delle verifiche, nel caso di accertamento di violazioni da parte della Dirigenza del Tribunale ordinario di Salerno, chiede che nei confronti dei responsabili sia applicato il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs 81/08 e succ. modifiche. Questa Struttura Sindacale Territoriale chiede, comunque, che nell'immediato siano attuate tutte le misure tecniche atte ad assicurare l'integrità fisica e morale dei lavoratori degli indicati Uffici.

La scrivente O.S. chiede, in ogni caso, di essere avvisata in caso di sopralluoghi operati dal VISAG e/o che siano avvisati i RR.LL.SS. e che la Procura della Repubblica di Napoli avvisi in caso di archiviazione ai sensi dell'art. 408, c. 2, c.p.p.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore Provinciale
Ministeri - Agenzie Fiscali - EPNE

Antonio Galatfo
